
Legge regionale 09 marzo 2011, n. 9

Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale).

(Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 11.03.2011)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Istituzione

Art. 2 - Funzioni

Art. 3 - Organizzazione

Art. 4 - Capo ufficio stampa

Art. 5 - Personale giornalistico

Art. 6 - Disposizioni finali

Art. 7 - Norma finanziaria

Art. 8 - Abrogazioni

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 4, comma 1, lettera b), e 73 dello Statuto regionale;

Vista la legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa);

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni);

Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale),

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 54/2010 ha sospeso per il Consiglio regionale l'applicazione della l.r. 43/2006 fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino in materia di informazione ed ha istituito, ai sensi della l. 150/2000, un ufficio stampa provvisorio nel quale sono confluiti i giornalisti della precedente Agenzia per l'informazione, con invarianza di condizioni giuridiche ed economiche;

2. Tale soluzione transitoria è stata motivata dall'esigenza, avvertita da tutte le componenti politiche del Consiglio regionale, di avviare una riforma dell'attuale assetto delle attività di informazione, volta a garantire maggiore efficienza della struttura addetta oltre a pluralismo e completezza;

3. La presente legge di riforma pone fine alla fase transitoria disciplinata dalla l.r. 54/2010 e, conseguentemente, dispone l'abrogazione, oltre che della stessa l.r. 54/2010, anche delle

disposizioni della l.r. 43/2006 nella parte in cui si riferiscono al Consiglio regionale ed all'Agenzia di informazione dello stesso Consiglio;

4. Per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale la legge dispone l'istituzione di un ufficio stampa, diretto da un coordinatore che assume la qualifica di capo ufficio stampa e costituito da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti;

5. Al personale giornalistico si applica esclusivamente lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, superando la situazione di commistione tra la fonte contrattuale giornalistica e quella del comparto regioni ed autonomie locali che ha negativamente caratterizzato l'attuazione della precedente l.r. 43/2006;

6. La legge garantisce il passaggio dell'attuale personale giornalistico al nuovo ufficio stampa e regola altresì, per i casi ove ciò sia necessario, le modalità di transito di detto personale nel comparto regioni ed autonomie locali;

7. La legge non comporta costi aggiuntivi rispetto a quelli già attualmente previsti nel bilancio regionale per l'attività dell'Agenzia preesistente ed anzi comporta un minor costo in conseguenza dell'abolizione della figura del direttore.

Approva la presente legge

Art. 1

Istituzione

1. Per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale, è istituita, all'interno del segretariato generale del Consiglio regionale, una specifica struttura denominata ufficio stampa, ai sensi degli articoli 6 e 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

Art. 2

Funzioni

1. L'ufficio stampa svolge le seguenti funzioni:

- a) cura dei rapporti con i mezzi di informazione;
- b) diffusione delle informazioni sulle attività del Consiglio regionale, delle commissioni, degli organi consiliari, degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale e sulle iniziative istituzionali promosse o partecipate dallo stesso Consiglio;
- c) redazione di comunicati stampa, elaborazione di prodotti editoriali, cartacei e informatizzati, anche a supporto delle attività di comunicazione integrata e della comunicazione all'interno dell'ente o da inserire in notiziari radiofonici o televisivi.

2. L'ufficio stampa non può svolgere attività di informazione a favore di enti pubblici o altri soggetti esterni.

Art. 3

Organizzazione

1. L'ufficio stampa del Consiglio regionale è costituito da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti.

2. Ai giornalisti dell'ufficio stampa si applica esclusivamente lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, ivi comprese le disposizioni in materia di aspettativa, lavoro a tempo parziale ed ogni altro istituto ivi regolato. Ad essi non si applicano i corrispondenti istituiti disciplinati dal contratto nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali.

3. L'ufficio stampa è diretto da un capo ufficio stampa iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti, che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della l. 150/2000, assume la qualifica di capo ufficio stampa.

4. Le attività di segreteria e di supporto tecnico, amministrativo e contabile sono svolte da personale appartenente al segretariato generale del Consiglio regionale, la cui dotazione organica è stabilita con atto dell'Ufficio di presidenza.

Art. 4

Capo ufficio stampa

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale attribuisce, per la durata massima della legislatura, l'incarico di capo ufficio stampa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 3, della l. 150/2000, ad un giornalista professionista dell'ufficio stampa con qualifica di caposervizio oppure tra i dirigenti del Consiglio regionale iscritti all'albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti.

2. All'inizio di ciascuna legislatura l'Ufficio di presidenza provvede, entro centoventi giorni dal suo insediamento, alla nomina del capo ufficio stampa.

3. Il capo ufficio stampa, in particolare:

- a) dirige e coordina l'ufficio stampa, gestendo le risorse finanziarie assegnate dal Segretario generale e adottando gli atti in ordine alla stipula di contratti e convenzioni funzionali all'efficace svolgimento dei compiti dell'ufficio stampa stesso, nell'ambito delle direttive generali impartite dall'ufficio di presidenza.
- b) impartisce le direttive tecnico-professionali, definendo le mansioni, stabilendo gli orari per l'attività dei giornalisti, nonché le necessarie disposizioni per il regolare andamento del servizio;
- c) assicura il costante raccordo con le strutture organizzative del Consiglio regionale per l'informazione in entrata e in uscita e per una efficace integrazione delle attività svolte;
- d) contribuisce alla definizione dei programmi annuali delle attività di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di comunicazione e informazione. Comitato regionale per le comunicazioni) e risponde all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per l'attuazione delle attività di informazione previste dagli stessi programmi;
- e) assicura i rapporti con i soggetti terzi;
- f) assume la responsabilità di direzione delle pubblicazioni di ogni tipo curate dall'ufficio stampa.

4. Il capo ufficio stampa assicura, in conformità alle disposizioni del contratto nazionale di lavoro giornalistico, che le modalità di utilizzazione dell'orario di lavoro dovuto dal personale giornalistico, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, e l'organizzazione dell'orario di servizio di tale personale garantiscano la costante presenza dei giornalisti dell'ufficio stampa per l'intera durata delle attività e delle iniziative di cui all'articolo 2, lettera b).

5. La nomina a capo ufficio stampa comporta, per il giornalista con qualifica di caposervizio, la corresponsione di una indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il minimo di stipendio di capo servizio e il minimo di stipendio di caporedattore, come stabilite dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.

6. Al giornalista con qualifica di caposervizio nominato capo ufficio stampa competono inoltre le determinazioni in merito alle attività svolte dai giornalisti in relazione all'eventuale impiego di quote della produttività conseguenti ad accordi derivanti dalla contrattazione integrativa aziendale prevista dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, nonché le proposte al Segretario generale in ordine alle sanzioni disciplinari da adottare nei confronti dei giornalisti ed alla valutazione del personale amministrativo eventualmente assegnato direttamente all'ufficio stampa.

7. Nel caso di nomina a capo ufficio stampa di un dirigente del Consiglio regionale, lo stesso non ha diritto a nessuna indennità aggiuntiva e continua ad esercitare le funzioni previste dal contratto nazionale del comparto regioni e autonomie locali.

8. L'ufficio di presidenza individua tra i giornalisti dell'ufficio stampa con qualifica di caposervizio un vice capo ufficio stampa; a tal fine, il capo ufficio stampa fornisce le indicazioni previste dal contratto nazionale di lavoro giornalistico. Al vice capo ufficio stampa spetta la corresponsione di una indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il minimo di stipendio di capo servizio e il minimo di stipendio di vice caporedattore, come stabilite dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Art. 5

Personale giornalistico

1. La dotazione organica e le qualifiche giornaltistiche previste per i posti della stessa dotazione sono determinate con atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

2. Alla copertura dei posti vacanti della dotazione organica del personale giornalistico dell'ufficio stampa si provvede tramite il personale regionale già iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, o tramite mobilità o tramite concorso pubblico per titoli ed esami.

3. La contrattazione integrativa aziendale, nelle materie previste dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, è effettuata tra una delegazione nominata dall'Ufficio di presidenza e l'Associazione stampa toscana.

4. In conformità al comma 4 dell'articolo 9 della l. 150/2000, il capo ufficio stampa ed i componenti dell'ufficio stampa sono tenuti a prestare la loro attività in esclusiva come da contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Art. 6

Disposizioni finali

1. L'ufficio di presidenza provvede, una volta determinata la dotazione organica ed espletate le prescritte relazioni con le rappresentanze sindacali di categoria, all'assegnazione del personale giornalistico all'ufficio stampa ed alla nomina del capo ufficio stampa.

2. I giornalisti in servizio effettivo a tempo indeterminato presso l'ufficio stampa provvisorio del Consiglio regionale di cui alla legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale), alla data di entrata in vigore della presente legge possono, entro quarantacinque giorni da tale data, presentare domanda per essere assegnati all'ufficio stampa, mantenendo lo stato giuridico e il trattamento economico in essere, oppure per transitare nel ruolo del personale del Consiglio regionale del comparto regioni e autonomie locali.

3. Al personale che transita nel comparto regioni e autonomie locali viene attribuita la categoria D (D3 giuridico, D6 economico), in un profilo professionale corrispondente alle mansioni svolte. Allo stesso personale spetta la corresponsione, mediante assegno personale fino a riassorbimento, della differenza stipendiale tra il trattamento economico previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e quello previsto dal contratto nazionale del comparto regioni e autonomie locali dei dipendenti regionali, esclusi gli istituti accessori correlati all'esercizio della funzione, ed il mantenimento, nel caso di svolgimento di mansioni attinenti a quelle precedentemente esercitate, del trattamento previdenziale ed assistenziale in essere.

4. I giornalisti già nell'organico dell'ufficio stampa provvisorio del Consiglio regionale di cui alla l.r. 54/2010 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano in servizio effettivo e che, in virtù della l.r. 43/2006 e successive disposizioni attuative, hanno in godimento istituti di aspettativa non conformi alle corrispondenti disposizioni del contratto di lavoro giornalistico, sono collocati al di fuori della dotazione organica dell'ufficio stampa in uno specifico contingente a disposizione.

5. Terminato il periodo di aspettativa, i giornalisti di cui al comma 4 possono optare per l'assegnazione all'ufficio stampa oppure per il rientro nella ordinaria struttura regionale. L'assegnazione all'ufficio stampa è disposta dall'Ufficio di presidenza in presenza di posti vacanti nella dotazione organica. Il rientro nel ruolo regionale comparto regioni e autonomie locali è regolato dal comma 3.

6. Il mancato esercizio nei termini delle opzioni di cui al comma 2 ed al comma 5, comporta comunque il rientro nel ruolo del personale del Consiglio regionale del comparto regioni e autonomie locali, ai sensi del comma 3.

7. Il rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale giornalistico è regolato secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico; le modalità di svolgimento devono essere comunque tali da garantire il soddisfacimento delle esigenze di servizio, tecniche, produttive e organizzative dell'ufficio stampa.

8. Nel caso di riduzione della dotazione organica, previo confronto con le rappresentanze sindacali di categoria secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, l'Ufficio di presidenza stabilisce con proprio atto i criteri per l'individuazione dei giornalisti in soprannumero; i giornalisti dichiarati in soprannumero possono presentare domanda per transitare nel ruolo regionale comparto regioni e autonomie locali così come regolato dal comma 3.

*Art 7**Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti nell'anno 2011 dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con le risorse già stanziare nell'unità previsionale di base (UPB) 714 "Agenzia per l'informazione del Consiglio regionale - Spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio 2011, che presenta la necessaria disponibilità.

2. Agli oneri per l'anno successivo si provvede con le risorse stanziare nella corrispondente UPB del bilancio regionale.

*Art. 8**Abrogazioni*

1. Le disposizioni della l.r. 43/2006 sono abrogate nella parte in cui fanno riferimento al Consiglio regionale ed alla Agenzia di informazione del Consiglio regionale.

2. La l.r. 54/2010 è abrogata alla data della nomina del capo ufficio stampa ai sensi dell'articolo 6, comma 1.